Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 21 febbraio 1972** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige:

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 47 DEL 21 FEBBRAIO 1972:

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco ufficiale delle specialità medicinali nazionali ed estere, registrate durante il semestre 1° luglio-31 dicembre 1971, da pubblicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e dell'art. 43 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478.

(1681)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 14 *ottobre* 1971
registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1971
registro n. 42 *Difesa, foglio n.* 394

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con decreto reale o luogotenenziale:

Decreto luogotenenziale 5 giugno 1915, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1915, registro n. 53 Guerra, foglio n. 199 (B. U. 1915, disp. 31, pagina 1133):

CORO' Francesco, da Venezia, tenente CC. RR.

Decreto luogotenenziale 31 agosto 1916, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1916, registro n. 18 Guerra, foglio n. 49 (B. U. 1916, disp. 73, pagina 4123):

NICCOLAI Gino, da Pistoia (Firenze), soldato.

Decreto luogotenenziale 31 dicembre 1916, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1917, registro n. 32 Guerra, foglio n. 1 (B. U. 1917, disp. 4, pagina 375):

SANTI Paolo, da Anghiari (Arezzo), capitano.

Decreto luogotenenziale 11 febbraio 1917, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1917, registro n. 38 Guerra, foglio n. 41 (B. U. 1917, disp. 15, pagina 1102):

CORO' Francesco, da Venezia, tenente CC. RR.

Decreto luogotenenziale 13 settembre 1917, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1917, registro n. 59 Guerra, foglio n. 292 (B. U. 1917, disp. 68, pagina 5779):

SIBILLA Giovanni, da Pieve di Teco (Porto Maurizio), sottotenente medico.

Le sopracitate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(1226)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1971, n. **1316**.

Istituzione in Grenoble (Francia) di un vice consolato di 1ª categoria e soppressione del consolato di 1ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il consolato di 1ª categoria in Grenoble (Francia) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Grenoble (Francia) un vice consolato di 1ª categoria alle dipendenze del consolato generale di 1ª categoria in Lione, con la seguente circoscrizione territoriale: il dipartimento dell'Isère.

Art. 3.

Il presente decreto ha decorrenza dal giorno 16 gennaio 1971.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1971

SARAGAT

MORO — FERRARI-AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 6. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1971, n. **1317**.

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1. — Il secondo comma è abrogato e sostituito nel modo seguente:

« Essa è costituita dalle facoltà di lettere e filosofia; di economia e commercio; di laurea in lingue e letterature straniere; di medicina e chirurgia e di architettura aventi sede nel territorio del comune di Chieti, località Madonna delle Piane e delle facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche in Teramo ».

Art. 29. — Presso la libera Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti è istituita la facoltà di lingue e letterature straniere. L'attuale corso di laurea in lingue e letterature straniere, annesso alla facoltà di economia e commercio della stessa università, passa a far parte della nuova facoltà di lingue e letterature straniere.

Dopo l'art. 44 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della facoltà di architettura.

Facoltà di architettura

Art. 45. — La durata del corso degli studi in architettura è di 5 anni.

Il titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 46. — *Sono insegnamenti fondamentali*:

1) Analisi matematica e geometria analitica (annuale più un semestre);
2) Arredamento (annuale);
3) Composizione architettonica (quinquennale);
4) Disegno e rilievo (annuale);
5) Estimo ed esercizio professionale (semestrale);
6) Fisica (semestrale);
7) Fisica tecnica ed impianti (annuale);
8) Geometria descrittiva (annuale);
9) Igiene edilizia (semestrale);
10) Statica (annuale);
11) Restauro dei monumenti (annuale);
12) Scienza delle costruzioni (annuale);
13) Storia dell'architettura (biennale);

14) Tecnica delle costruzioni (annuale);
15) Tecnologia dell'architettura (biennale);
16) Urbanistica (biennale).

Sono insegnamenti complementari (da attivare):

1) Arte dei giardini;
2) Materie giuridiche;
3) Indirizzi architettura moderna;
4) Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti;
5) Ponti e grandi strutture;
6) Illuminazione ed acustica;
7) Complementi di matematica;
8) Pianificazione territoriale urbanistica;
9) Progettazione artistica per l'industria;
10) Storia dell'urbanistica;
11) Morfologia strutturale;
12) Unificazione e prefabbricazione;
13) Economia dello spazio;
14) Analisi dei sistemi urbani.

Art. 47. — Sono stabilite le seguenti precedenze di esami:

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:	Se non è stato superato l'esame di:
Tecnologia dell'architettura II;	Tecnologia dell'architettura I;
Statica e fisica tecnica e impianti;	Analisi matematica e geometria analitica I;
Scienze delle costruzioni;	Statica;
Storia dell'architettura II;	Storia dell'architettura I;
Composizione architettonica;	Nella serie degli esami stabiliti dalla facoltà per questa materia non puo essere sostenuto un esame senza che sia stato superato il precedente;
Composizione architettonica V;	Scienza delle costruzioni.

Art. 48. — Per essere ammessi all'esame di laurea lo studente deve aver seguito le lezioni e le esercitazioni, e deve aver superato i relativi esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di sei insegnamenti complementari della durata di un anno (o equivalente) da lui scelti tra i quattordici proposti dalla facoltà.

Pertanto la tabella *A* dei professori di ruolo è modificata nel modo seguente:

Facolta di economia e commercio . . n. 4
Facoltà di lingue e letterature straniere » 3

Nella stessa tabella è soppressa la dicitura (limitata ai primi due anni di corso) della facoltà di architettura.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1971

SARAGAT

MISASI — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 5. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1972.

Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 25 agosto 1970 sulla inclusione di insegnanti abilitati in graduatorie nazionali per l'immissione nei ruoli della scuola media.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 748, modificato dalla legge 26 luglio 1970, n. 571 in sede di conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366;

Visto il proprio decreto 25 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1970, registro n. 108 Pubblica istruzione, foglio n. 13 che ha dettato le norme di esecuzione delle disposizioni di legge sopracitate ai fini dell'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media;

Vista la legge 11 novembre 1971, n. 1071 che ha abrogato il secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366 quale risulta modificato dalla legge 26 luglio 1970, n. 571 ed ha disposto l'inclusione degli insegnanti che abbiano conseguito l'abilitazione in seguito alla sessione di esami indetta con decreto ministeriale 15 agosto 1968 nelle graduatorie nazionali previste ai fini dell'immissione in ruolo dall'art. 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603;

Ritenuto che occorre modificare, in conformità alla citata legge 11 novembre 1971, n. 1071, le disposizioni impartite in merito alla formazione delle graduatorie col proprio decreto 25 agosto 1970;

Rilevato che la citata legge 11 novembre 1971, n. 1071 non riguarda categorie di personale diverse da quelle già contemplate nelle precedenti leggi 7 ottobre 1969, numero 748 e 26 luglio 1970, n. 571, e che pertanto non è necessario, in mancanza di nuovi interessati all'immissione in ruolo, prorogare il termine di presentazione delle domande stabilito col proprio decreto 25 agosto 1970;

Considerata, peraltro, l'opportunità di assegnare un termine entro il quale gli aspiranti che abbiano già presentato la domanda di inclusione nelle graduatorie nazionali possano integrare la documentazione del titolo di abilitazione;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 9 del decreto ministeriale 25 agosto 1970 recante norme per l'inclusione di insegnanti abilitati in graduatorie nazionali ai fini dell'immissione nei ruoli della scuola media è modificato, in esecuzione dell'articolo unico della legge 11 novembre 1971, n. 1071, come segue:

Per ciascun ruolo, ad eccezione di quelli di applicazioni tecniche maschili e femminili, saranno compilate due graduatorie nazionali da utilizzare in ordine successivo, comprendenti, rispettivamente, la prima (graduatoria *A*) gli aspiranti che hanno conseguito l'abilitazione valida per la cattedra richiesta nella sessione di esami indetta con decreto ministeriale 15 agosto 1968 e gli aspiranti che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento nella scuola media nella sessione di esami indetta con ordinanza ministeriale 23 dicembre 1967 e successive modificazioni; la seconda (graduatoria *B*) gli aspiranti che hanno conseguito nella sessione di esami indetta con decreto ministeriale 15 agosto 1968 l'abilita-

zione per materie delle quali almeno una coincida, o sia considerata coincidente, con una delle materie costituenti la cattedra richiesta.

Art. 2.

Gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie che abbiano presentato domanda di immissione nei ruoli della scuola media ai sensi del decreto ministeriale 25 agosto 1970 e che siano in possesso di due distinte abilitazioni totalmente o parzialmente valide per il ruolo richiesto, conseguite rispettivamente nella sessione di esami indetta con decreto ministeriale 15 agosto 1968 ed in quella indetta con ordinanza ministeriale 23 dicembre 1967 e successive modificazioni, possono chiedere di avvalersi del titolo di abilitazione ottenuto nella sessione di esame del 23 dicembre 1967 qualora sia più favorevole. A tal fine, ove non abbiano già inviato detto titolo, possono presentarlo a questo Ministero - Ufficio speciale assunzione in ruolo di idonei e abilitati, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per le modalità di documentazione del titolo di abilitazione più favorevole valgono le norme stabilite nello allegato *D*), primo capoverso, n. 1, del decreto ministeriale 25 agosto 1970.

Art. 3.

Eventuali domande di aspiranti che non abbiano già chiesto l'immissione in ruolo ai sensi del decreto ministeriale 25 agosto 1970 non saranno prese in considerazione; parimenti non saranno presi in considerazione documenti diversi da quello indicato nel precedente articolo 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 10 gennaio 1972

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1972
Registro n. 7 Pubblica istruzione, foglio n. 370

(2740)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1972.

Abbreviazione del termine per l'attuazione della fusione per incorporazione nella società « Immobiliare Lupietta S.p.a. » di diverse società aventi sede in Milano.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista l'istanza in data 6 dicembre 1971, con la quale le società: « Immobiliare Acacia S.p.a. », « Immobiliare Adele Govone S.p.a. », « Immobiliare Agnese S.r.l. », « Immobiliare Alessandro Aosta S.p.a. », « Immobiliare Anemone S.p.a. », « Immobiliare Anemone Betunia S.p.a. », « Immobiliare Anna Barbara S.r.l », « Immobiliare Augusta Minima S.r.l. », « Immobiliare Augusta '61 S.r.l. », « Autosalone nord-ovest S.p.a. », « Autosalone Susa S.r.l. », « Immobiliare Belbo S.r.l. », « Immobiliare Be-Ru S.p.a. », « C.A.M. S.p.a. », « Immobiliare Cascina Verde S.p.a. », « Immobiliare Cascina Verde II S.p.a. », «Immobiliare Cascina Verde III S.p.a.», «C.E.L. S.p.a.», « Immobiliare Cesarina S.r.l. », « Costruzioni Vesuvio impresa di costruzioni S.p.a. », « Immobiliare Cristina Dina S.r.l. », « Immobiliare Debbio S.p.a. », « Immobiliare Della Pila S.r.l. », « Immobiliare Dionisia S.p.a. », « Immobiliare Donatella S.p.a. », « Immobiliare Donatella Emma S.r.l. », « Edilmille S.p.a. », « Immobiliare Eloisa S.p.a. », « Immobiliare Elsa S.r.l. », « Enotria Costruzioni S.p.a. », « Immobiliare Ester S.r.l. », « Immobiliare Evelina S.p.a. », « Immobiliare Franca Gabriella S.r.l. », « GE.CO.IM. S.r.l. », « Genova Superba S.r.l. », « Immobiliare Gervasina S.r.l. », « Giacinta S.p.a. », « Giorgio S.r.l. », « Immobiliare Giulia Ines S.r.l. », « Immobiliare Giuliana 1959 S.r.l », « Immobiliare Go-Pre S.p.a. », « I.M.E. S.r.l. », « Immobiliare Irene Lucia S.r.l. », « Immobiliare Lagosta Maxima S.r.l. », « Immobiliare Lanfranco S.r.l. », « La Nuova Cittadella S.p.a. », « La Torretta Beta S.r.l. », « La Torretta Gamma S.r.l. », « La Torretta Delta S.r.l. », « Immobiliare Laura S.p.a. », « Immobiliare Laura '61 S.r.l. », « Immobiliare Lella S.r.l. », « Immobiliare Lina S.r.l. », « Immobiliare Ludi S.p.a. », « Immobiliare Lombardia S.p.a. », « Immobiliare Luisella Marina S.r.l. », « Immobiliare Lupietta S.p.a. », « Immobiliare Magda Zeta S.p.a. », « Manna Ambrosiana S.p.a. », « Immobiliare Margherita S.r.l. », « Margherita Milanese S.p.a. », « Maria Teresa Alerami S.p.a. », « Immobiliare Marines S.r.l. », « Immobiliare Ma-Ruc S.p.a. », « Milnosa 45 S.r.l. », « Immobiliare Minerva S.r.l. », « Immobiliare Mughetto S.r.l. », « Immobiliare Narciso S.r.l. », « Immobiliare Naviglio Grande S.p.a. », « Immobiliare Nella S.r.l. », « Nomalur S.p.a. », « Immobiliare Nora Quarta S.r.l. », « Immobiliare Nora Seconda S.r.l. », « Nuova Rubens S.r.l. », « Nuova Torino S.r.l. », « Nuova Torino Seconda S.r.l. », « Immobiliare Padus S.p.a. », « Immobiliare Pais S.p.a. », « Immobiliare Paruta Società p.a. », « Immobiliare Pettirosso Alfa S.p.a. », « Immobiliare Pisanello S.p.a. », « Immobiliare Ponte Gamma S.p.a. », « Immobiliare Pre-Ru S.p.a. », « Immobiliare Proserpina S.r.l. », « Pro-Te-Co S.p.a. », « Quartieri Tolmezzo S.r.l. », « Quarto dei Mille S.r.l. », « Rancati Dolom S.r.l. », « Immobiliare Roby Alfa S.r.l. », « Immobiliare Rombon F.G.A. S.p.a. », « Immobiliare Rosalba S.p.a. », « Immobiliare Ruc-Ma S.p.a. », « Saet S.p.a. », « Immobiliare Salix S.p.a. », « Same S.r.l. », « Immobiliare Sarca Nord S.r.l. », « Sel S.r.l. », « S.E.M. S.p.a. », « Immobiliare Seveso S.r.l. », « Sileco S.p.a. », « SME S.r.l. », « Socel S.r.l. », « Soedim S.p.A. », « Immobiliare Sole del Nord S.p.a. », « Spa.Dio.Ma S.p.a. », « Ulda Costruzioni S.p.a. », « Immobiliare Venere S.p.a. », « Immobiliare Vittoria '61 S.r.l. », « Immobiliare via Wildt I S.r.l. », « Immobiliare Zurigo Est S.p.a. », tutte con sede in Milano, galleria Passarella n. 2, hanno chiesto la riduzione del termine di tre mesi previsto dall'art. 2503 del codice civile per poter attuare la fusione per incorporazione nella società « Immobiliare Lupietta S.p.a. »;

Visto l'articolo unico della legge 19 novembre 1942, n. 1472;

Considerato che la fusione delle società di cui trattasi risponde a necessità di pubblico interesse;

Su conforme parere dei Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il termine di tre mesi, previsto dall'art. 2503 del codice civile, perchè possa attuarsi la fusione per incorporazione delle società sopra indicate nella società « Immobiliare Lupietta S.p.a. » è ridotto a quindici giorni.

Roma, addì 17 febbraio 1972

Il Ministro: COLOMBO

(3147)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla sezione provinciale di Torino dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un legato.

Con decreto ministeriale n. 10.8685/10089.G.81 (10), in data 1° febbraio 1972, la sezione provinciale di Torino dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è autorizzata ad accettare il legato disposto in suo favore dalla defunta signora Emilia Lampiano vedova Bragotti con testamento pubblico in data 29 marzo 1969, pubblicato per atti del notaio dott. Giorgio Caveglia il 3 maggio 1969, al n. 15558 di repertorio e registrato a Torino il 6 maggio 1969 al n. 14868, vol. 1124, consistente nella somma di L. 3.000.000 (tremilioni).

(2336)

Autorizzazione al comune di Castellammare di Stabia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1972, il comune di Castellammare di Stabia (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 550.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2944)

Autorizzazione al comune di S. Piero Patti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di S. Piero Patti (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.395.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2950)

Autorizzazione al comune di Sant'Antioco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1972, il comune di Sant'Antioco (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 182.313.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2911)

Autorizzazione al comune di S. Anna Arresi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1972, il comune di S. Anna Arresi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.819.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2912)

Autorizzazione al comune di S. Andrea Frius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1972, il comune di S. Andrea Frius (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.219.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2913)

Autorizzazione al comune di S. Sperate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1972, il comune di S. Sperate (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.468.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2914)

Autorizzazione al comune di Siris ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1972, il comune di Siris (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.749.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2915)

Autorizzazione al comune di Sini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1972, il comune di Sini (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.079.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2916)

Autorizzazione al comune di Simaxis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1972, il comune di Simaxis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.039.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2917)

Autorizzazione al comune di Simala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1972, il comune di Simala (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.329.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2918)

Autorizzazione al comune di Selargius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1972, il comune di Selargius (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.206.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2919)

Autorizzazione al comune di Segariu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1972, il comune di Segariu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.099.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2920)

Autorizzazione al comune di Sedilo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1972, il comune di Sedilo (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.639.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2921)

Autorizzazione al comune di San Donato Val Comino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1972, il comune di San Donato Val Comino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.735.976, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2922)

Autorizzazione al comune di Turri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1972, il comune di Turri (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.479.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2923)

Autorizzazione al comune di Tramatza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1972, il comune di Tramatza (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.759.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2924)

Autorizzazione al comune di Terralba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1972, il comune di Terralba (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.867.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2925)

Autorizzazione al comune di Tresnuraghes ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1972, il comune di Tresnuraghes (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2926)

Autorizzazione al comune di Tiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1972, il comune di Tiana (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.880.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2927)

Autorizzazione al comune di Tinnura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1972, il comune di Tinnura (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2928)

Autorizzazione al comune di Torpè ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1972, il comune di Torpè (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.480.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2929)

Autorizzazione al comune di Ussaramanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1972, il comune di Ussaramanna (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.759.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2930)

Autorizzazione al comune di Usellus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1972, il comune di Usellus (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.269.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2931)

Autorizzazione al comune di Ulà Tirso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1972, il comune di Ulà Tirso (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.130.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2932)

Autorizzazione al comune di Ussana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1972, il comune di Ussana (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.458.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2933)

Autorizzazione al comune di Villamassargia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1972, il comune di Villamassargia (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.148.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2934)

Autorizzazione al comune di Villa S. Pietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1972, il comune di Villa S. Pietro (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.349.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2935)

Autorizzazione al comune di Villasalto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1972, il comune di Villasalto (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.919.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2936)

Autorizzazione al comune di Vetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1972, il comune di Vetto (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.903.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2937)

Autorizzazione al comune di Villanovatulo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1972, il comune di Villanovatulo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2938)

Autorizzazione al comune di Villanovafranca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1972, il comune di Villanovafranca (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.989.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2939)

Autorizzazione al comune di Villacidro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1972, il comune di Villacidro (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 41.096.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(2940)

Autorizzazione al comune di Villamar ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1972, il comune di Villamar (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 869.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2941)

Autorizzazione al comune di Argusto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di Argusto (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.880.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2952)

Autorizzazione al comune di Belcastro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di Belcastro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.568.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2953)

Autorizzazione al comune di Bitritto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di Bitritto (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.784.796, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(2954)

Autorizzazione al comune di Camugnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di Camugnano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.165.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2955)

Autorizzazione al comune di Capurso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di Capurso (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.125.356, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2956)

Autorizzazione al comune di Filogaso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di Filogaso (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.178.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2957)

Autorizzazione al comune di Gasperina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di Gasperina (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.656.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2958)

Autorizzazione al comune di Gimigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di Gimigliano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.475.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2959)

Autorizzazione al comune di Gizzeria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di Gizzeria (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.656.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2960)

Autorizzazione al comune di Jacurso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di Jacurso (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.994.508, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2961)

Autorizzazione al comune di Joppolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di Joppolo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.379.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2962)

Autorizzazione al comune di Isca sullo Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di Isca sullo Ionio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.169.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2963)

Autorizzazione al comune di Limbadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di Limbadi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.072.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2964)

Autorizzazione al comune di Motta S. Lucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di Motta S. Lucia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.475.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2965)

Autorizzazione al comune di Monterosso Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di Monterosso Calabro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.717.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2966)

Autorizzazione al comune di Montauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di Montauro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.231.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2967)

Autorizzazione al comune di Miglierina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di Miglierina (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.322.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2968)

Autorizzazione al comune di Mileto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di Mileto (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.570.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2969)

Autorizzazione al comune di Melissa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di Melissa (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.447.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2970)

Autorizzazione al comune di Marcedusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di Marcedusa (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.781.322, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2971)

Autorizzazione al comune di Marcellinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di Marcellinara (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.224.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2972)

Autorizzazione al comune di Magisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di Magisano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.921.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2973)

Autorizzazione al comune di Maranello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di Maranello (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 127.199.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2974)

Autorizzazione al comune di Nicotera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di Nicotera (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.673.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2975)

Autorizzazione al comune di Olivadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di Olivadi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.146.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2976)

Autorizzazione al comune di Polia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di Polia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.389.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2977)

Autorizzazione al comune di Pizzoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di Pizzoni (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.479.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2978)

Autorizzazione al comune di Platania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di Platania (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.055.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2979)

Autorizzazione al comune di Pizzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di Pizzo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.429.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2980)

Autorizzazione al comune di Pianopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di Pianopoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.205.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2981)

Autorizzazione al comune di Petronà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di Petronà (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.288.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2982)

Autorizzazione al comune di Petrizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di Petrizzi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.586.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2983)

Autorizzazione al comune di Petilia Policastro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di Petilia Policastro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.609.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2984)

Autorizzazione al comune di Pentone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di Pentone (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.317.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2985)

Autorizzazione al comune di Parghelia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di Parghelia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.195.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2986)

Autorizzazione al comune di Pallagorio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di Pallagorio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.573.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2987)

Autorizzazione al comune di Palermiti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di Palermiti (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.819.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2988)

Autorizzazione al comune di Reggiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di Reggiolo (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.053.570, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2989)

Autorizzazione al comune di Ricadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di Ricadi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.259.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2990)

Autorizzazione al comune di Roccabernarda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di Roccabernarda (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.194.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2991)

Autorizzazione al comune di Rocca di Neto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di Rocca di Neto (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.029.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2992)

Autorizzazione al comune di Rombiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di Rombiolo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.259.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2993)

Autorizzazione al comune di Spilamberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di Spilamberto (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.877.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2994)

Autorizzazione al comune di Strongoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di Strongoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.429.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2995)

Autorizzazione al comune di San Calogero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di S. Calogero (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.226.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2996)

Autorizzazione al comune di S. Costantino Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di S. Costantino Calabro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.483.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2997)

Autorizzazione al comune di San Floro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di San Floro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.884.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2998)

Autorizzazione al comune di S. Gregorio d'Ippona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di S. Gregorio d'Ippona (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.696.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2999)

Autorizzazione al comune di S. Mango d'Acquino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di S. Mango d'Acquino (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.156.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3000)

Autorizzazione al comune di S. Mauro Marchesato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di S. Mauro Marchesato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.063.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3001)

Autorizzazione al comune di S. Nicola dell'Alto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di S. Nicola dell'Alto (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.767.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3002)

Autorizzazione al comune di S. Pietro Apostolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di S. Pietro Apostolo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.860.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3003)

Autorizzazione al comune di San Sostene ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di San Sostene (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.393.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3004)

Autorizzazione al comune di S. Caterina dello Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di S. Caterina dello Ionio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.709.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3005)

Autorizzazione al comune di Serra S. Bruno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di Serra S. Bruno (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.618.473, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3006)

Autorizzazione al comune di Vazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di Vazzano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.642.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3007)

Autorizzazione al comune di Vallelonga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di Vallelonga (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.483.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3008)

Autorizzazione al comune di Zagarise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di Zagarise (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.588.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3009)

Autorizzazione al comune di Zambrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972, il comune di Zambrone (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.484.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3010)

Autorizzazione al comune di Andria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1972, il comune di Andria (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 31.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2942)

Autorizzazione al comune di Castelviscardo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1972, il comune di Castelviscardo (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.716.212, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2943)

Autorizzazione al comune di Eboli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1972, il comune di Eboli (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 111.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2945)

Autorizzazione al comune di Lanciano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1972, il comune di Lanciano (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 107.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2946)

Autorizzazione al comune di Monopoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1972, il comune di Monopoli (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 118.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2947)

Autorizzazione al comune di Porto Sant'Elpidio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1972, il comune di Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 34.438.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2948)

Autorizzazione al comune di Velletri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1972, il comune di Velletri (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 241.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2949)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1972, il comune di San Mauro Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.532.707 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 912 della *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 2 febbraio 1972.

(2951)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 14 gennaio 1972 « Regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 27 gennaio 1972, alla voce 04 della sezione II dell'allegato n. 3 - Mod. CC 1, dove è scritto: « ..... (escluse le carni *suine* ..... » leggasi: « ..... (escluse le carni *equine* ..... ».

(3014)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Conferimento di ricompense « Al merito della sanità pubblica »

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048;

Visto l'art. 2 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2193;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344;

Udita la commissione centrale permanente per il conferimento delle ricompense « Al merito della sanità pubblica »;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

E' conferita la medaglia d'oro « Al merito della sanità pubblica » all'on. prof. Emanuele Samek Lodovici.

Il Ministro per la sanità proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1971

SARAGAT

MARIOTTI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048;

Visto l'art. 2 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2193;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344;

Udita la commissione centrale permanente per il conferimento delle ricompense « Al merito della sanità pubblica »;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

E' conferita la medaglia d'oro « Al merito della sanità pubblica » al prof. dott. Gaetano Del Vecchio.

Il Ministro per la sanità proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1971

SARAGAT

MARIOTTI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048;

Visto l'art. 2 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2193;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344;

Udita la commissione centrale permanente per il conferimento delle ricompense « Al merito della sanità pubblica »;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

La medaglia d'argento « Al merito della sanità pubblica » concessa con decreto 15 dicembre 1970 al dott. Giovanni Donna d'Oldenico è commutata in medaglia d'oro « Al merito della sanità pubblica ».

Il Ministro per la sanità proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1971

SARAGAT

MARIOTTI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048;

Visto l'art. 2 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2193;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344;

Udita la commissione centrale permanente per il conferi-

Udita la commissione centrale permanente per il conferi-mento delle ricompense « Al merito della sanità pubblica »;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

L'attestazione « Al merito della sanità pubblica » concessa con decreto 15 dicembre 1970 al dott. Pasquale Giordano è commutata in medaglia d'oro « Al merito della sanità pubblica ».

Il Ministro per la sanità proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1971

SARAGAT

MARIOTTI

(2306)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano regolatore generale del comune di Lecco

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1972, n. 2131, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Lecco per la zona di via Sassi e via Marco d'Oggiono.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(2335)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del consorzio di bonifica parmigiana Moglia, con sede in Reggio Emilia

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 6447/5213, in data 3 febbraio 1972, è stato approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica parmigiana Moglia, con sede in Reggio Emilia deliberato dal consiglio dei delegati in data 22 dicembre 1971.

(2337)

Modifiche allo statuto del consorzio della bonifica renana, con sede in Bologna

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 6427/5212, in data 3 febbraio 1972, sono state approvate alcune modifiche ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio della bonifica renana, con sede in Bologna, deliberate dal consiglio di delegati in data 17 dicembre 1971.

(2338)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Modifica del regolamento del personale dell'*Istituto nazionale per il commercio estero*

Il Ministero del commercio con l'estero comunica che, di concerto con il Ministero del tesoro, ha provveduto, con decreto 20 gennaio 1972, a modificare il regolamento del personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero - I.C.E., al fine di estendere al personale dell'istituto stesso il nuovo ordinamento delle carriere previsto dai punti 8 e 9 dell'accordo, intervenuto il 26 maggio 1970, tra il Governo e le organizzazioni sindacali.

(2339)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° agosto 1969 al 31 dicembre 1969 a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 1525/69, 1558/69, 1722/69, 1912/69, 2162/69 e 2377/69, ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del Regolamento (C.E.E.) n. 204/69 e indicati nell'articolo 1 del Regolamento n. 120/67/C.E.E. o nell'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento n. 359/67/C.E.E., esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del Regolamento n. 120/67/C.E.E. o nell'allegato B del Regolamento n. 359/67/C.E.E., in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625).

Numero della Tariffa	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tasso delle restituzioni in u.c./100 kg.				
		dal 1°-8-69 al 31-8-69	dal 1°-9-69 al 30-9-69	dal 1°-10-69 al 31-10-69	dal 1°-11-69 al 30-11-69	dal 1°-12-69 al 31-12-69
10.01-A	Frumento tenero, compreso quello segalato:					
	industria dell'amido	1,450	1,545	1,844	1,859	1,794
	altra	5,088	5,278	5,672	5,782	5,812
10.01-B	Frumento duro	4,986	5,151	5,213	5,528	5,713
10.02	Segala	3,817	4,137	4,325	4,351	4,177
10.03	Orzo	4,796	5,119	4,981	5,108	5,106
10.04	Avena	3,773	3,634	3,723	4,210	4,153
10.05-B	Granturco (escluso il granturco ibrido destinato alla semina):					
	industria dell'amido	1,004	0,897	0,996	1,069	0,980
	altra	3,573	3,466	3,640	3,788	3,774
ex 10.06-A	Riso semigreggio	7,406	6,410	6,132	6,825	6,946
ex 10.06-B	Riso lavorato	10,991	8,949	10,060	12,104	9,534
10.06-C	Rotture di riso:					
	industria dell'amido	zero	zero	zero	zero	zero
	altra	1,800	1,800	2,300	2,300	3,586
11.01-A	Farina di frumento e di frumento segalato	5,215	5,650	5,780	5,515	6,500
11.01-B	Farina di segala	6,381	6,830	7,096	7,128	6,857
11.02-A-I-a	Semole e semolini di frumento duro	8,673	8,921	9,048	9,548	9,822
11.02-A-I-b	Semole e semolini di frumento tenero	5,633	6,092	6,222	5,925	6,055

(11975)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° marzo 1971 al 31 maggio 1971 a norma dei Regolamenti (CEE) n. 421/71, n. 687/71 e n. 886/71 agli zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido, agli sciroppi di barbabietola o di canna e ai melassi, anche decolorati, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento n. 1009/67/CEE, esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci che figurano nell'allegato del Regolamento n. 1009/67/CEE, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625).

TABELLA I

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:
	C. Polialcoli:
	II. Mannite
	III. Sorbite
	a) in soluzione acquosa:
	2. altra:
	— ottenuta con saccarosio
	b) altra:
	2. altra:
	— ottenuta con saccarosio
29.16	Acidi-alcoli, acidi-aldeidi, acidi-chetoni, acidi-fenoli e altri acidi a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidri, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:
	ex A da I a VIII — Esteri di sorbite o di mannite
	ex A VIII — Acido glicerico, acido glicolico, acido saccaronico, acido isosaccaronico, eptasaccarico, loro sali e loro esteri
29.35	Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici:
	ex T. altri:
	— Composti anidri di mannite o di sorbite (come ad esempio sorbitani), ad eccezione del maltolo e dell'isomaltolo
29.43	Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio e il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci nn. 29.39, 29.41 e 29.42:
	ex B. altri:
	— Sorbosio, suoi sali e suoi esteri, metilglucosidi
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati nè compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati nè compresi altrove:
	R. Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche
	ex T. altri:
	— Prodotti derivanti dal cracking della sorbite

DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg		
	dal 1°-3-71 al 31-3-71	dal 1°-4-71 al 30-4-71	dal 1°-5-71 al 31-5-71
Zucchero bianco	2,13	2,85	2,94
Zucchero greggio	zero	zero	zero
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio	zero	zero	zero
Melassi, anche decolorati . . .	zero	zero	zero

TABELLA II

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
29.16	Acidi-alcoli, acidi-aldeidi, acidi-chetoni, acidi-fenoli e altri acidi a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:
	A. Acidi-alcoli:
	IV. Acido citrico, suoi sali e suoi esteri

DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg		
	dal 1°-3-71 al 31-3-71	dal 1°-4-71 al 30-4-71	dal 1°-5-71 al 31-5-71
Zucchero bianco	zero	1,00	1,00
Zucchero greggio	zero	zero	zero
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio	zero	zero	zero
Melassi, anche decolorati . . .	zero	zero	zero

TABELLA III

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
29.15	Poliacidi, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:
	A. Poliacidi aciclici:
	ex V. altri:
	— acido itaconico, suoi sali e suoi esteri
29.16	Acidi-alcoli, acidi-aldeidi, acidi-chetoni, acidi-fenoli e altri acidi a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:
	A. Acidi-alcoli:
	I. Acido lattico, suoi sali e suoi esteri
29.44	Antibiotici:
	A. Penicilline

DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg		
	dal 1°-3-71 al 31-3-71	dal 1°-4-71 al 30-4-71	dal 1°-5-71 al 31-5-71
Zucchero bianco	zero	1,00	1,00
Zucchero greggio	zero	zero	zero
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio	zero	zero	zero
Melassi, anche decolorati	zero	zero	zero

TABELLA IV

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:
	B. Gomme da masticare del genere « chewing-gum »
	C. Preparazione detta « cioccolato bianco »
	D. non nominati
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:
	A. Lieviti naturali vivi:
	II. Lieviti di panificazione
ex 21.07	Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove, contenenti zucchero
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:
	ex A. non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte:
	— contenenti zucchero
	B. Altre
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande:
	C. Bevande alcoliche:
	ex V. altre :
	— contenenti zucchero

DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg		
	dal 1°-3-71 al 31-3-71	dal 1°-4-71 al 30-4-71	dal 1°-5-71 al 31-5-71
Zucchero bianco	10,06	10,78	10,87
Zucchero greggio	6,74	7,48	7,56
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio	$10{,}06 \times \frac{S\ (1)}{100}$	$10{,}78 \times \frac{S\ (1)}{100}$	$10{,}87 \times \frac{S\ (1)}{100}$
Melassi, anche decolorati	zero	zero	zero

(1) S esprime il tenore, in peso, di saccarosio di 100 kg di sciroppo.

(1426)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di costruzioni di macchine presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Cagliari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Cagliari, è vacante la cattedra di costruzioni di macchine, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3015)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Giampaolo Rossi, nato a Roma il 21 ottobre 1941, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Roma il 3 marzo 1965.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(2292)

Il dott. Stefanizzo Franco, nato a Vigevano (Pavia) il 18 gennaio 1945, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università cattolica del S. Cuore di Milano il 7 novembre 1967.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(2293)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Pistoia, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Pistoia, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 26 gennaio 1972, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Pistoia, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Pistoia, in liquidazione coatta, l'avv. Giorgio Rosi è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(2271)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di L'Aquila

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 19 maggio 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª-*B* vacante nel comune di L'Aquila;

Visto il decreto ministeriale in data 7 gennaio 1972 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª-*B* vacante nel comune di L'Aquila, nell'ordine appresso indicato:

1. Schlitzer dott. Pasquale .	punti	89,96	su 132
2. Dell'Isola dott. Erasmo .	»	79,23	»
3. Polledri dott. Angelo	»	78,53	»
4. Simeone dott. Mariangelo	»	77,86	»
5. Fiduccia dott. Benedetto	»	76,83	»
6. Calistri dott. Umberto .	»	75,22	»
7. Tollis dott. Aldo	»	74,40	»
8. Cassetti dott. Luigi	»	74,31	»
9. Bortolan dott. Mariano .	»	74,28	»
10. Coverlizza dott. Mario .	»	70,47	»
11. Piizzi dott. Tommaso	»	68,93	»
12. Boianelli dott. Fernando .	»	65,73	»
13. Battista dott. Vito Antonio .	»	53,03	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(2514)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso pubblico ad un posto di operaio in prova di prima categoria

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Vista la tabella *A* allegata alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1961, n. 1668, relativo alla istituzione della pianta organica del personale salariato del Ministero della sanità;

Vista la legge 20 maggio 1964, n. 482, concernente modifiche alla pianta organica del personale salariato di cui al sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1961, n. 1668;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 268, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Considerato che è stato tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerato che nella pianta organica degli operai permanenti del Ministero della sanità è attualmente disponibile un posto nella prima categoria;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso a un posto di operaio in prova di prima categoria (specializzato, parametro 165) nel ruolo degli operai permanenti del Ministero della sanità con la categoria professionale di giuntista telefonico C.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadini italiani; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) aver compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 35 o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 3;

3) aver conseguito la licenza di quinta elementare;

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) aver sempre tenuto buona condotta morale e civile. All'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'amministrazione, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

6) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) aver assolto gli obblighi di leva o esserne esentato.

Non possono conseguire la nomina ad operaio coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate dall'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego nell'amministrazione dello Stato ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del citato testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, salvo coloro che abbiano ottenuto la riabilitazione.

I requisiti previsti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso predetto. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite massimo di età di cui al n. 2) del precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nella Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940, 1943 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne penali per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanamento e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata

la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1950, n. 1306, e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), per i profughi della Giordania, dell'Iraq, di Israele, del Libano, della Nigeria, della Repubblica Araba Unita, della Repubblica Araba Siriana e della Penisola Arabica (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967), per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai profughi a norma delle vigenti disposizioni.

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto ad anni 55;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre, il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della Repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge nel caso di invalidi con minorazioni ascritte:

a) alla nona e decima categoria della tabella *A*, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1971, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

b) alla tabella 8 annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

c) alla tabella 8 annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo e per gli operai di ruolo dello Stato, nonchè per i candidati già salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione del personale;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

10) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo della Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500, in conformità del modello allegato e firmate dagli aspiranti dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Le domande stesse si considerano, altresì, prodotte in tempo utile anche se spedite per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare a pena di esclusione dal concorso:

a) il cognome e nome;

b) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero il titolo che dà diritto alla equiparazione;

d) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero il motivo della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime.

I candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età debbono dichiarare se siano incorsi o meno in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

e) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

f) il possesso della licenza della quinta elementare;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni dovranno dichiararlo.

In particolare gli operai dello Stato devono indicare nella domanda l'amministrazione e la categoria di appartenenza.

Gli ex salariati non di ruolo dovranno indicare l'amministrazione cui appartenevano e se il rapporto di lavoro ebbe a cessare per riduzione di personale.

Dalla domanda dovrà, altresì, risultare:

1) la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

2) l'indirizzo al quale si richiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello indirizzo dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma da apporsi in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere l'istanza stes-

sa, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le domande che non contengano la dichiarazione dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa od incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quella prescritta dal bando entro il termine perentorio di giorni 5, da comunicarsi all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 5.

Svolgimento del concorso

Il concorso, di cui al precedente art. 1, si svolge mediante una prova d'arte o esperimento pratico che consiste in un saggio di lavoro con cui il candidato dovrà dimostrare la perfetta conoscenza ed abilità nel mestiere per il quale concorre.

La predetta prova d'arte o esperimento pratico è eseguita alla presenza della competente commissione esaminatrice la quale esprimerà il proprio giudizio sulla idoneità dei candidati, assegnando a ciascuno di essi un punto di merito, espresso in ventesimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine ed ai requisiti di realizzazione pratica dimostrati nell'esecuzione del saggio di lavoro loro assegnato.

La durata della prova è stabilita dalla commissione esaminatrice in relazione al tipo di lavoro da eseguire.

La prova d'arte o l'esperimento pratico non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno 14/20.

La predetta prova avrà luogo presso l'istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato « Duca D'Aosta », via Taranto, n. 59/T, il giorno 10 aprile 1972, con inizio alle ore 10,00.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova d'arte o l'esperimento pratico nella sede e nel giorno sopra indicati.

I candidati, a pena di esclusione dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido, la assenza del candidato sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti sarà nominata, con successivo decreto, la commissione esaminatrice, a termine dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

La graduatoria dei candidati che avranno superato la prova d'arte o l'esperimento pratico, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine delle votazioni riportate e sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per la nomina ad operaio di ruolo dello Stato: essa sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato la prova d'arte o l'esperimento pratico e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, a norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di tali titoli.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire allo indirizzo predetto, entro il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo, unitamente ad un elenco in duplice copia dei documenti stessi; copia di tale elenco sarà restituita per ricevuta ad avvenuto riscontro della documentazione prodotta:

1) estratto dell'atto di nascita; i candidati che abbiano superato il 35° anno di età dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare titoli di precedenza o preferenza nella nomina;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

Per i minori di anni 21, il certificato la cui esibizione è, in ogni caso obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni in vigore, impediscano il possesso dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nella qualifica di mestiere alla quale si riferisce il concorso; il certificato deve, altresì, contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non è tale da menomare l'attitudine al servizio.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati, dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni della qualifica di mestiere per la quale concorre;

6) titolo di studio o copia autenticata da notaio, cancelliere o segretario comunale;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quelle del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

Gli impiegati statali di ruolo o dei ruoli aggiunti possono presentare, nel termine sopra indicato, soltanto i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciata dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma, o in carriera continuativa e gli appartenenti ai corpi armati dello Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà, inoltre, contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questa o ad altra amministrazione.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*; allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492,

purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine prescritto i documenti richiesti e che siano in possesso dei necessari requisiti saranno assunti in qualità di operai in prova di prima categoria (specializzato, parametro 165) nel ruolo degli operai permanenti del Ministero della sanità e conseguiranno la nomina in ruolo, se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta allo operaio una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 11.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, durante il periodo di prova verrà corrisposta una paga lorda giornaliera pari ad un trecentododicesimo della paga iniziale relativa al parametro 165, oltre le altre competenze accessorie, nonchè le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1972
Registro n. 1, *foglio n.* 294

Schema di domanda

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) nato a . . . (provincia di . .) il . . (giorno, mese ed anno) residente in . . (provincia di . . . .) via . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso ad un posto di operaio in prova di prima categoria (specializzato, parametro 165) con la qualifica di . presso il Ministero della sanità.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perchè . . (solo per coloro che abbiano superato il 35° anno di età);

2) è cittadino italiano, ovvero ha diritto alla equiparazione perchè . .;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . ovvero (per i minori di anni 21): non è incorso in alcuna delle cause che impediscano il possesso dei diritti politici;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso della licenza di quinta elementare, conseguita presso la scuola di . . in data . .;

6) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: secondo i casi: ha prestato servizio militare di leva; è attualmente in servizio militare presso . . . . . .; non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva o per rinvio in qualità di . . . . .; ovvero, perchè riformato o rivedibile;

8) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . in qualità di . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . .; ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione in qualità di . . . . .;

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dallo impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (tale dichiarazione deve essere apposta anche se l'aspirante non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

10) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

11) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo: . . . .

Data . . . . .

Firma . . . .

N.B. — Il Ministero della sanità non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. Eventuali variazioni di indirizzo debbono essere comunicate tempestivamente.

La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(2258)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di anestesia e rianimazione per il Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria e Sardegna, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di anestesia e rianimazione per il Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria e Sardegna, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 1° marzo 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di anestesia e rianimazione per il Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria e Sardegna, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Arcangeli Antonio, nato a Roma l'8 gennaio 1938 . . . . punti 100 su 100
2. Di Rocco Nicola, nato a Lanciano il 22 ottobre 1938 . . . . . . » 99 »
3. Casavecchia Mario, nato a Ceprano il 26 giugno 1938 . . . . . . » 98 »
4. Gullotta Mario, nato a Catania il 10 giugno 1935 . . . . » 98 »
5. Sforzi Carlo, nato ad Arezzo il 13 aprile 1935 . . . . » 98 »
6. Tigani Vittoria, nata a Roma il 16 agosto 1941 . . . . » 98 »
7. Pettinao Paolo, nato a Cagliari il 10 gennaio 1943 . . . . » 97 »
8. Gaudiosi Gaetano, nato a Napoli il 23 luglio 1937 . . . . » 95 »

Candidato		Punti	
9. La Selva Maria Antonietta, nata a Campobasso il 16 agosto 1941 .	punti	95	su 100
10. Rinaldi Vito, nato a Cerignola l'8 settembre 1929 .	»	95	»
11. Sasson Zaccaria, nato a Larissa (Grecia) il 29 marzo 1936 .	»	95	»
12. Scimone Gaetano, nato a Caltanissetta il 16 dicembre 1941 .	»	95	»
13. Sirovich Maria Gioia, nata ad Acquapendente il 27 luglio 1934 .	»	95	»
14. Bellucci Giovanni, nato a Pisa il 4 aprile 1940	»	93	»
15. De Miranda Giuseppe, nato a Sala Consilina il 10 luglio 1926	»	93	»
16. Sefanutti Giannamaria, nata a Roma il 14 maggio 1940	»	93	»
17. De Vita Aniello, nato a Moio della Civitella il 6 gennaio 1941 .	»	92	»
18. Progida Vincenzo, nato a Palazzo S. Gervasio il 6 giugno 1939 .	»	92	»
19. Boi Giovanni, nato ad Oliena il 24 agosto 1935	»	90	»
20. Carnebianca Giuseppe, nato a Sezze il 25 settembre 1938	»	90	»
21. Cistriani Valerio, nato a Roma il 12 gennaio 1939	»	90	»
22. Mennini Maria Stella, nata a Roma il 26 marzo 1943	»	90	»
23. Murgia Efisio, nato a Teulada il 25 settembre 1938 .	»	90	»
24. Petrillo Giuseppe, nato a Torino il 2 luglio 1942	»	90	»
25. Tani Anna Maria, nata a Roma il 27 marzo 1942	»	90	»
26. Cabiddu Efisio, nato a Samassi il 18 gennaio 1937 .	»	88	»
27. Chelo Francesco, nato a Bosa il 13 novembre 1937 .	»	88	»
28. Palma Paolo, nato a Roma l'8 luglio 1938	»	88	»
29. Costantino Michele, nato a San Severo il 27 gennaio 1935 .	»	87	»
30. De Ninno Francesco, nato a Roma il 10 agosto 1940	»	87	»
31. Ancona Giuseppe, nato a S. Spirito il 28 luglio 1931	»	86	»
32. Cupo Francesco, nato a Buccino il 29 settembre 1940	»	86	»
33. Delpierre Lucia Teresa, nata a Parigi il 16 novembre 1934 .	»	86	»
34. Indrio Maria Giuliana, nata a Roma il 10 luglio 1938	»	86	»
35. Loche Franco, nato ad Oristano il 26 giugno 1942	»	86	»
36. Munno Teresa, nata a Frosinone il 5 giugno 1939	»	86	»
37. Pennacchia Alfonso Silla, nato ad Atessa il 23 febbraio 1938	»	86	»
38. Saladino Giovanni, nato a Nicastro il 4 gennaio 1940	»	86	»
39. Severino Alberto, nato a Cagliari il 17 febbraio 1937 .	»	86	»
40. Tensi Valerio, nato a Roma il 20 maggio 1942	»	86	»
41. Gizzarelli Mauro, nato a Torre dei Passeri il 19 luglio 1940 .	»	85	»
42. Lauri Aldo, nato a Roma il 1° settembre 1942 .	»	85	»
43. Melis Francesco, nato a Sassari il 21 settembre 1938	»	85	»
44. Mittiga Roberto, nato a Taurianova il 14 gennaio 1940 .	»	85	»
45. Polimeni Rosario, nato ad Orti Inferiore l'8 ottobre 1934 .	»	85	»
46. Sabelli Pardo, nato a Napoli il 14 dicembre 1938 .	»	85	»
47. Solimini Vitangelo, nato a La Spezia il 28 ottobre 1942	»	85	»
48. Giovannini Cinzia, nata a Fano il 14 marzo 1939 .	»	84	»
49. Nicodemi Olga, nata a Napoli il 16 febbraio 1939	»	84	»
50. La Rocca Michele Antonio, nato a Sassari il 1° maggio 1942 .	»	83	»
51. Chiefari Maria, nata a Soverato il 18 marzo 1940	punti	82	su 100
52. Lamonica Antonio, nato a Montano Autilia il 18 luglio 1935	»	82	»
53. Orecchioni Filippo, nato a Luogosanto il 1° gennaio 1942 .	»	82	»
54. Colella Domenico, nato a S. Maria Capua Vetere il 10 giugno 1941 .	»	81	»
55. Di Palma Michele, nato a Canosa di Puglia il 28 maggio 1938 .	»	81	»
56. Andreini Giuliana, nata a Trieste il 20 giugno 1943	»	80	»
57. Bruno Giuseppina, nata a S. Martino d'Agri il 19 gennaio 1936 .	»	80	»
58. Cappuccio Augusto, nato a Nola il 23 maggio 1937	»	80	»
59. Delogu Giovanna, nata ad Ittiri il 13 aprile 1943	»	80	»
60. Freschi Mauro, nato a Firenze il 15 novembre 1940	»	80	»
61. Rao Adelino, nato ad Andrano il 18 febbraio 1938	»	80	»
62. Rizzi Nicola, nato a Bologna il 10 ottobre 1928 .	»	80	»
63. Scalera Luigi, nato a Mesagne il 16 ottobre 1941	»	80	»
64. Varanese Antonio, nato a Monacilioni il 13 settembre 1938	»	80	»
65. Pietroluongo Gennaro, nato a Napoli il 13 febbraio 1938 .	»	79	»
66. Della Valle Giuseppe, nato a Mezzano di Caserta il 31 maggio 1936 .	»	78	»
67. Leone Filiberto, nato a Termoli il 22 luglio 1941 .	»	78	»
68. Merlo Enzo, nato a Ragusa il 6 novembre 1939 .	»	78	»
69. Lombardi Francesca, nata ad Aversa il 13 agosto 1938	»	76	»
70. Arcudi Antonio, nato a Montebello Ionico il 24 luglio 1943	»	75	»
71. Bizzari Antonio, nato a Roma il 22 maggio 1936	»	75	»
72. Buquicchio Vincenzo, nato a Bari il 18 marzo 1936	»	75	»
73. Danieli Vilma, nata a Milano il 2 gennaio 1938	»	75	»
74. De Fuortes Roberto, nato a Napoli il 28 luglio 1939 .	»	75	»
75. Ferranti Giovanna, nata ad Ascoli Piceno il 7 febbraio 1930 .	»	75	»
76. Ferraioli Raffaele Simone, nato a San Egidio M. A. il 23 marzo 1929 .	»	75	»
77. Lazzari Giuseppe, nato a Petrella Salto il 10 novembre 1937 .	»	75	»
78. Pansini Carlo, nato a Molfetta il 18 giugno 1940 .	»	75	»
79. Pellegrino Candida Giulia, nata a Bianco il 26 luglio 1938	»	75	»
80. Percuoco Fabio, nato a Napoli il 28 settembre 1933	»	75	»
81. Pinna Paolo, nato a S. Antioco il 21 giugno 1940	»	75	»
82. Pistolese Giuseppe, nato a Napoli il 18 ottobre 1938	»	75	»
83. Polizio Pasquale, nato a Cava dei Tirreni il 1° gennaio 1939 .	»	75	»
84. Sepe Anna, nata a Fondi il 16 giugno 1940 .	»	75	»
85. Cornoldi Riccardo, nato a Fratta Polesine il 23 agosto 1940 .	»	74	»
86. Sapio Antonio, nato a Carosino il 17 novembre 1941	»	74	»
87. Sposato Aristide, nato a Sambiase il 4 febbraio 1940	»	74	»
88. De Berardinis Emidio, nato a Sant'Omero il 18 luglio 1938	»	73	»
89. Scambia Liliana, nata ad Acireale il 28 giugno 1930	»	73	»
90. Catena Glauco, nato a Lenole il 16 maggio 1939 .	»	72	»
91. Esposito Gennaro, nato a Pola il 4 settembre 1942 . . .	»	72	»

92. Ferraiuoli Nicola, nato a Rivello il 23 marzo 1929 punti 72 su 100
93. Gungui Paolo, nato a Mamoiada il 16 novembre 1940 . » 71 »
94. Mondello Luigi, nato a Tivoli il 13 maggio 1941 . » 71 »
95. Oddi Nicola, nato a Roma il 3 novembre 1938 . 71 »
96. Talia Antonio, nato a Candela il 6 luglio 1939 . » 71 »
97. Buonacara Giuseppe, nato a Barletta il 14 settembre 1939 . » 70 »
98. Coccia Rosanna, nata a Castellammare di Stabia il 31 agosto 1941 . » 70 »
99. De Renzis Alessandro, nato a Roma il 10 novembre 1928 . » 70 »
100. Gaddi Mario, nato a Roma l'8 aprile 1927 . » 70 »
101. Marrollo Erasmo, nato a Scerni il 15 dicembre 1931 » 70 »
102. Masciale Grazia, nata a Bitonto il 13 agosto 1933 » 70 »
103. Molinari Giuseppe, nato a Roma il 26 settembre 1936 » 70 »
104. Papetti Pietro, nato a Campli il 25 giugno 1941 . » 70 »
105. Pecora Gabriele, nato a S. Maria Capua Vetere il 5 ottobre 1939 . » 70 »
106. Pintore Giovanna, nata a Villanova Monteleone l'11 gennaio 1936 . » 70 »
107. Pistis Giorgio, nato a Tonara il 12 settembre 1932 . » 70 »
108. Rechichi Mauro, nato a Brancaleone il 13 settembre 1939 . » 70 »
109. Saccone Angelina, nata a Minturno il 17 ottobre 1932 » 70 »
110. Savarese Valeria, nata a Napoli il 22 gennaio 1940 . » 70 »
111. Signore Luciano, nato a Roma il 4 ottobre 1938 » 70 »
112. Soreca Michele, nato a Benevento il 21 dicembre 1937 . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1972

Il Ministro: MARIOTTI

(2203)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga del termine di inizio della prima sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Veduto il regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, modificato con decreti ministeriali 10 gennaio 1958; 2 marzo 1959; 3 dicembre 1962; 6 maggio 1963; 10 settembre 1966; 7 febbraio 1970 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1958; n. 57 del 7 marzo 1959; n. 46 del 18 febbraio 1963; n. 273 del 18 ottobre 1963; n. 142 del 9 giugno 1967 e n. 191 del 30 luglio 1970;

Veduta la legge 2 aprile 1958, n. 323;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle università e negli istituti superiori approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Veduto l'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta l'ordinanza 27 dicembre 1971, concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale;

Considerata l'opportunità di prorogare i termini di presentazione delle domande di ammissione alla prima sessione nonchè quelli per il conseguimento del titolo accademico e per l'inizio delle prove;

Ordina:

Art. 1.

Il termine di presentazione delle domande di ammissione alla prima sessione degli esami di Stato è prorogato al 29 febbraio 1972; entro la stessa data sono tenuti a presentare la domanda anche i candidati che conseguiranno il titolo accademico nell'appello di febbraio p.v. e che intendano sostenere l'esame di Stato nella prima sessione, con la osservanza delle medesime modalità stabilite dalla ordinanza 27 dicembre 1971 per tutti gli altri candidati. Essi, tuttavia, dovranno allegare alla domanda un certificato dal quale risulti che hanno presentato domanda di partecipazione agli esami di laurea indetti per l'appello straordinario di febbraio. La loro ammissione agli esami rimane, però, condizionata al conseguimento del titolo accademico entro il 16 marzo 1972.

Art. 2.

L'inizio delle prove della prima sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale è fissato, per tutte le sedi, al 22 marzo 1972.

Roma, addì 1° febbraio 1972

Il Ministro: MISASI

(2509)

Diario della prova scritta del concorso per titoli ed esami ad un posto di tecnico laureato di terza classe in prova presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano.

La prova scritta del concorso per titoli ed esami ad un posto di tecnico laureato di terza classe in prova presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano, indetto con decreto ministeriale 31 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1970, registro n. 57, foglio n. 57, ribandito con decreto ministeriale 29 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1971, registro n. 32, foglio n. 30, avrà luogo il giorno 9 marzo 1972, con inizio alle ore 9, presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano, via Brera n. 28.

(3016)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Dichiarazione di deserzione del concorso per titoli a cinque posti di ispettore nel ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Visto il decreto ministeriale in data 3 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1971, registro n. 6, foglio n. 257, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a cinque posti di ispettore nel ruolo degli esperti della circolazione aerea

e dell'assistenza al volo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 13 novembre 1971;

Considerato che alla scadenza del termine utile non risulta pervenuta alcuna domanda ed è, pertanto, necessario dichiarare deserto il concorso di cui sopra;

Decreta:

Articolo unico

Il concorso menzionato nelle premesse è dichiarato deserto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1971

Il Ministro: VIGLIANESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1972
Registro n. 1 *bilancio Trasporti, foglio n.* 137

(2307)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso per esami a quattro posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto dell'Amministrazione centrale e delle intendenze di finanza per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca.

Il supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 2 del mese di febbraio 1972, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 3 febbraio 1972 il decreto ministeriale 2 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1972, registro n. 3 Finanze, foglio n. 291, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso per esami a quattro posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto dell'Amministrazione centrale e delle intendenze di finanza per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale 11 novembre 1969.

(2341)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dieci tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, ruolo ufficiali chimici farmacisti.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1971, registro n. 36 Difesa, foglio n. 379, con il quale, è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dieci tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, ruolo ufficiali chimici farmacisti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente i compensi per i componenti le commissioni esaminatrici;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dieci tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, ruolo ufficiali chimici farmacisti, di cui al decreto ministeriale 15 luglio 1971, citato nelle premesse, è costituita come segue:

magg. gen. chim. farm. s.p.e. Maggiorelli prof. Enzo, presidente;
col. chim. farm. s.p.e. Ruggieri prof. Ruggero, libero docente, membro;
ten. col. chim. farm. s.p.e. Alessandro prof. Antonino, libero docente, membro;
ten. col. chim. farm. s.p.e. Cicero dott. Leonardo, membro;
ten. col. chim. farm. s.p.e. Conti prof. Luigi, membro;
ten. col. chim. farm. s.p.e. Gangemi dott. Giuseppe, membro supplente;
direttore di sezione Cannella dott. Giovanni, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Al Presidente, ai membri, al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, numero 417, citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1972
Registro n. 1 *Difesa, foglio n.* 343

(2278)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « attrezzista meccanico ed utensilista » specializzato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 51ª del 18 dicembre 1971 è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 17 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1971, registro n. 30 Difesa, Pers. civ., foglio n. 400, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « attrezzista meccanico ed utensilista » specializzato.

(2342)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a quattro posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « saldatore elettrico ed autogenista ».

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 51ª del 18 dicembre 1971 è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 2 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1970, registro n. 62 Difesa, Pers. civ., foglio n. 384, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a quattro posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « saldatore elettrico ed autogenista ».

(2343)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a quattro posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « congegnatore meccanico » qualificato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 51ª del 18 dicembre 1971 è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 3 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1971, registro n. 30 Difesa, Pers. civ., foglio n. 235, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a quattro posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « congegnatore meccanico » qualificato.

(2344)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « armaiolo ».

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 51ª del 18 dicembre 1971 è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 17 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1971, registro n. 31 Difesa, Pers. civ., foglio n. 2, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « armaiolo ».

(2345)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettromeccanico » specializzato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 51ª del 18 dicembre 1971 è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 17 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1971, registro n. 31 Difesa, Pers. civ., foglio n. 143, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettromeccanico » specializzato.

(2346)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « tipografo impressore » qualificato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 51ª del 18 dicembre 1971 è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 17 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1971, registro n. 31 Difesa, Pers. civ., foglio n. 1, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « tipografo impressore » qualificato.

(2347)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a diciannove posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « motorista » specializzato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 46ª del 13 novembre 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 19 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1971, registro n. 41 Difesa, foglio n. 256, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a diciannove posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « motorista » specializzato.

(2348)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Savona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3511 in data 24 ottobre 1970, con cui venne bandito concorso per titoli ed esami per la copertura del posto di ufficiale sanitario del comune di Loano;

Vista l'idoneità riportata dall'unico concorrente presentatosi innanzi alla commissione giudicatrice, nonchè gli atti depositati dalla stessa;

Considerata la regolarità delle operazioni del predetto concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Rinaldo Ghini viene dichiarato idoneo dalla commissione giudicatrice medesima avendo riportato punti 172,0006.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e del comune di Loano.

Savona, addì 28 gennaio 1972

Il medico provinciale: LOMBARDI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto di pari numero e data con cui è stata dichiarata l'idoneità dell'unico candidato presentatosi a sostenere le prove d'esami nel concorso per titoli ed esami per la copertura del posto di ufficiale sanitario del comune di Loano, bandito con decreto n. 3511 del 24 ottobre 1970;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione del vincitore;

Considerata la regolarità delle operazioni del concorso in questione;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Rinaldo Ghini è dichiarato vincitore del posto di ufficiale sanitario del comune di Loano.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale di Savona e del comune di Loano.

Savona, addì 28 gennaio 1972

Il medico provinciale: LOMBARDI

(2368)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PERUGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4600 del 15 settembre 1970, modificato con provvedimento n. 4850 del 2 ottobre 1970, con il quale ha bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1969;

Visti i verbali della commissione esaminatrice e la graduatoria di merito formulata dalla commissione stessa;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito di candidati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Lalli Willy . . . . punti 68,306
2. Barlozzari Gabriele . . . . » 63,013
3. Rulli Paolo . . . . » 62,825
4. Vitalesta Giovanni . . . . » 62,647

5. Bartolini Domenico	punti	60,325
6. Capocchi Mario .	»	58,341
7. Durastanti Giancarlo .	»	57,698
8. Bendini Nazzareno	»	57,333
9. Lalli Lamberto	»	55,936
10. Panti Giancarlo .	»	54,028
11. Lalli Silvano .	»	52,022
12. Pirri Sante .	»	50,090
13. Carvelli Giuseppe	»	44,615
14. Romoli Remo	»	43,124

Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Perugia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Perugia, addì 3 febbraio 1972

Il medico provinciale: RAGNI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 245, in pari data, con il quale ha approvato la graduatoria dei sanitari idonei nel concorso per condotte mediche vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1969;

Tenuto conto dell'ordine di preferenza delle sedi richieste dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Lalli Willy: Perugia - S. Martino in Colle;
2) Barlozzari Gabriele: Massa Martana - 1ª condotta;
3) Rulli Paolo: Perugia - Piccione;
4) Vitalesta Giovanni: Trevi - 2ª condotta;
5) Bendini Nazzareno: C. Lago - Vaiano Villastrada;
6) Lalli Lamberto: Città Castello - Morra;
7) Panti Giancarlo: Umbertide - Preggio;
8) Lalli Silvano: Monte S.M. Tiberina - Lippiano;
9) Carvelli Giuseppe: Norcia - Castelluccio;
10) Romoli Remo: Scheggia Pascelupo (condotta consorziata fra i comuni di Scheggia Pascelupo e Sassoferrato).

Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Perugia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura di Perugia e dei comuni interessati.

Perugia, addì 3 febbraio 1972

Il medico provinciale: RAGNI

(2366)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 05054 del 18 giugno 1971, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 16 luglio 1971, con i quali è stata approvata la graduatoria di merito e sono state dichiarate le vincitrici del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di sette posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1968;

Vista la comunicazione del 14 gennaio 1972, con la quale l'ostetrica Vergari Romilda, classificata all'ottavo posto della graduatoria delle idonee del citato concorso e dichiarata vincitrice della condotta ostetrica unica del comune di Zollino, con decreto n. 08883 del 14 gennaio 1972, rinunzia formalmente alla nomina;

Vista la comunicazione del 14 gennaio 1972, con la quale l'ostetrica Protopapa Maria Antonia, classificata al nono posto della graduatoria delle idonee del medesimo citato concorso, fa presente di rinunziare alla nomina, esonerando questo ufficio dall'obbligo di adozione del relativo provvedimento;

Ritenuto che occorre provvedere, nei termini di legge, alla assegnazione della condotta ostetrica unica del comune di Zollino, procedendo all'adozione del provvedimento formale di nomina della candidata che segue immediatamente nella graduatoria e che ha chiesto, in ordine di preferenza, l'assegnazione di detta condotta ostetrica;

Letti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

L'ostetrica Stabile Concetta, classificata al decimo posto della graduatoria delle idonee del concorso in epigrafe specificato, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica unica del comune di Zollino.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della prefettura di Lecce e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ed a quello del comune di Zollino.

Lecce, addì 15 gennaio 1972

Il medico provinciale: RUBINO

(2500)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Agrigento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5330 del 15 ottobre 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Canicattì;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito formulata dalla medesima;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Mira Antonio	punti	154,000	su 240
2. Ingrao Giuseppe	»	150,570	»
3. Crisostomo Gaetano	»	141,690	»
4. Bonanno Stefano	»	136,693	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Agrigento e del comune di Canicattì.

Agrigento, addì 25 gennaio 1972

Il medico provinciale: ASARO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 659 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Canicattì;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina del primo classificato;

Visti gli articoli 36 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e seguenti del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Mira Antonio, nato a Siculiana il 29 maggio 1940, primo classificato nel concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore del concorso medesimo e nominato ufficiale sanitario in via di esperimento, per un biennio, del comune di Canicattì.

E' fatto obbligo allo stesso di assumere servizio entro il termine di giorni trenta dalla data di notifica del presente provvedimento.

Qualora il predetto dott. Mira non assuma servizio entro detto termine, senza giustificato motivo, sarà considerato rinunciatario ai sensi dell'art. 25 del sopracitato regio decreto n. 281 dell'11 marzo 1935.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Agrigento e del comune di Canicattì.

Agrigento, addì 25 gennaio 1972

Il medico provinciale: ASARO

(2367)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Venezia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero, in data 27 agosto 1970, con il quale si è provveduto alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Venezia al 30 novembre 1968;

Considerato che il dott. Giuseppe Giani, presidente della commissione predetta designato dal Ministero della sanità, ha presentato le dimissioni;

Visto il telegramma ministeriale n. 300.VIII.II.68.C.1075.30.1968 del 18 gennaio 1972, con il quale è stato provveduto a sostituire il presidente dimissionario con la dott.ssa Luisa Fabrizi, direttore di sezione;

Decreta:

A modifica del precedente decreto pari numero, in data 27 agosto 1970, la dott.ssa Luisa Fabrizi, direttore di sezione, designata dal Ministero della sanità, è chiamata a presiedere la commissione giudicatrice indicata in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Venezia, nonchè dei comuni interessati.

Venezia, addì 31 gennaio 1972

Il medico provinciale: MAGRÌ

(2365)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FERRARA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario aggiunto, addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria di Argenta.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 18 gennaio 1972, n. 42, col quale fu costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di veterinario aggiunto, addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria di Argenta, vacante in provincia di Ferrara al 30 novembre 1970;

Considerato che il prof. Adriano Mantovani, ordinario di malattie infettive presso la facoltà di medicina veterinaria della Università di Bologna, con la lettera in data 26 gennaio 1972 ha chiesto di essere sostituito nell'incarico di componente della suddetta commissione;

Ritenuto di provvedere alla nomina di altro componente;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 62 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Vacirca, ordinario di semeiotica medica veterinaria dell'Università di Milano, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di veterinario aggiunto, addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria del comune di Argenta, vacante in provincia di Ferrara al 30 novembre 1970, in sostituzione del prof. Adriano Mantovani, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato, per otto giorni, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Ferrara e del comune di Argenta.

Ferrara, addì 3 febbraio 1972

Il veterinario provinciale: CARDONA

(2520)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ROMA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Roma

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7024/36 del 9 dicembre 1971 con il quale è stata approvata la graduatoria del candidati risultati idonei al pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Roma, con il decreto n. 7372/36 del 15 dicembre 1970;

Visto il proprio decreto n. 7025/36 del 9 dicembre 1971 con il quale è stata disposta l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso medesimo;

Considerato che il vincitore della condotta veterinaria di Vicovaro (in consorzio con i comuni di Licenza, Mandela, Percile, Roccagiovine) ha rinunziato alla condotta assegnatagli;

Visto l'ordine delle preferenze espresse dai concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui alle premesse;

Ritenuto di dover procedere alla nomina dei candidati aventi diritto alle condotte veterinarie di cui all'oggetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa per la condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) Bianchi Serafino: Bracciano (e consorziati);
2) Ducci Emidio: Velletri;
3) Rossetti Federico: Vicovaro (e consorziati).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma, nonchè pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Roma e dei comuni interessati.

Roma, addì 31 gennaio 1972

Il veterinario provinciale: GHILARDI

(2309)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1972, n. 1.
Provvidenze per gli enti ospedalieri.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 18 *gennaio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare fidejussione per i mutui a suo tempo accesi da comuni o da consorzi di comuni la cui titolarità passiva sia stata assunta dagli enti ospedalieri ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10, semprechè la Cassa depositi e prestiti o l'Istituto di credito mutuante restituiscano all'ente locale le delegazioni di pagamento rilasciate a garanzia del mutuo.

I mutui contratti o contraendi presso la Cassa depositi e prestiti o altri istituti di credito, per la realizzazione di opere ospedaliere ammesse ai benefici della legge regionale 2 settembre 1968, n. 27, nonchè per l'acquisto di attrezzature ospedaliere ammesse ai benefici della legge regionale 16 gennaio 1970, n. 3, possono essere garantiti per capitale ed interessi con fidejussione regionale.

In via eccezionale e tenuto conto degli oneri assunti dal comune di Silandro per la costruzione dell'ospedale civile, è altresì autorizzata la prestazione di garanzia fidejussoria per i mutui accesi dal comune stesso con contratto n. 211 rep. dal 9 settembre 1957 e con contratto n. 213 rep. del 7 marzo 1958, ambedue per l'importo di lire 50 milioni e scadenti rispettivamente il 1° maggio 1977 e il 1° novembre 1977.

Art. 2.

Qualora la Regione a seguito della prestata fidejussione abbia dovuto procedere a pagamenti per inadempienza dell'ente ospedaliero, l'Assessore regionale per le finanze è autorizzato a prelevare dal tesoriere dell'ente stesso sulle somme di spettanza di quest'ultimo, con ordine di riscossione costituente titolo valido di liberazione del tesoriere medesimo, un importo pari alle rate — scadute e non pagate — dei mutui garantiti.

Art. 3.

Le provvidenze previste dalla legge regionale 2 settembre 1968, n. 27, possono essere concesse anche per l'ampliamento, di immobili destinati all'assistenza sanitaria.

Art. 4.

Ai fini del sesto comma dell'articolo 30 della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10, si applicano agli enti ospedalieri della regione le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 830, concernenti « Modalità relative al conferimento di delegazioni da parte di enti ospedalieri a garanzia di mutui per la costruzione di nuovi ospedali e l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento di quelli esistenti ».

Norme finanziarie

Art. 5.

L'onere annuo previsto dall'articolo 6 della legge regionale 11 novembre 1971, n. 43, concernente l'assistenza economica per parto alle lavoratrici madri coltivatrici dirette, è ridotto per l'esercizio 1971 da lire 160 milioni a lire 30 milioni.

Art. 6.

L'onere annuo previsto dall'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 1971, n. 42, concernente l'estensione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, è ridotto per l'esercizio 1971 da lire 82 milioni a lire 7 milioni.

Art. 7.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1971 la spesa di lire 235 milioni.

Per l'erogazione delle spese derivanti dalla concessione della garanzia della Regione e per i conseguenti recuperi delle somme pagate saranno istituiti appositi capitoli negli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio 1971 e per quelli successivi.

In relazione agli accertamenti di entrata di cui al precedente articolo 2 verrà disposta l'iscrizione ai capitoli predetti di somme di importo pari agli accertamenti stessi.

Art. 8.

All'onere di lire 235 milioni di cui al precedente articolo, si provvede:

per lire 30 milioni mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 2090 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo;

per lire 205 milioni con le disponibilità di bilancio derivanti, in base agli articoli 5 e 6 della presente legge, dalla riduzione degli oneri previsti a carico dell'esercizio finanziario 1971 dalle leggi regionali citate negli articoli medesimi.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 12 gennaio 1972

Il Presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: BIANCO

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1972, n. 2.
Sovvenzione straordinaria a favore dell'ente « Piccola Opera Divina Misericordia », con sede in Levico, istituzione pubblica di assistenza e beneficenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 18 *gennaio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione all'istituto « Piccola Opera Divina Misericordia » di Levico di una sovvenzione straordinaria fino alla concorrenza di lire 125.000.000, per la copertura delle evenienze passive conseguenti alla cessazione dell'attività esplicata nel campo dell'assistenza ai minori traviati, in vista della ristrutturazione dell'ente finalizzata all'assistenza in favore dei subnormali psicofisici.

Art. 2.

All'onere di lire 125.000.000 di cui all'articolo 1, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1971.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 12 gennaio 1972

Il Presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: BIANCO

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1972, n. 3.

Autorizzazione alla spesa di lire 70 milioni per l'acquisto di attrezzature per il potenziamento dei Corpi dei vigili del fuoco volontari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 18 *gennaio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di potenziare l'efficienza dei Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni sede di unione distrettuale, è autorizzata la concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature speciali da parte dei Corpi stessi.

L'acquisto delle attrezzature di cui al comma precedente avviene sulla base di un programma organico che tenga anche conto dell'esigenza di unificare i mezzi e i materiali da impiegare, approvato dalle sezioni provinciali della Cassa regionale antincendi, su proposta delle Unioni provinciali dei Corpi dei vigili del fuoco volontari.

Art. 2.

La concessione dei contributi di cui al precedente articolo è disposta — per delega della Regione — con deliberazione della giunta provinciale competente.

Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, le giunte provinciali devono attenersi alle direttive impartite dalla giunta regionale.

Copia dei provvedimenti adottati dalle giunte provinciali deve essere inoltrata, entro quindici giorni dalla adozione, alla giunta regionale, la quale, ove ritenga un provvedimento non conforme alle norme di cui alla presente legge o alle direttive di cui al precedente comma, trasmette le sue osservazioni, entro quindici giorni dal ricevimento del provvedimento stesso, alla giunta provinciale competente e, per conoscenza, all'organo di controllo di legittimità.

La giunta regionale può sempre sostituirsi alle giunte provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, in caso di persistente inerzia o violazione della presente legge o delle direttive regionali.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1971, la spesa di lire 70 milioni.

Sullo stanziamento di cui al precedente comma sono disposte le seguenti assegnazioni:

alla provincia di Trento: lire 35 milioni;

alla provincia di Bolzano: lire 35 milioni.

All'onere di lire 70 milioni si provvede mediante prelevamento dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1971.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 12 gennaio 1972

Il Presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: BIANCO

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1972, n. 4.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1971 (quarto provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 18 *gennaio* 1972)

(2259)

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1972, n. 5.

Integrazione dei « fondi rischi » costituiti dai consorzi provinciali di garanzia collettiva FIDI in favore delle piccole e medie industrie della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale (*num. straord.*) *della Regione n.* 4 *del* 19 *gennaio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento delle piccole e medie imprese industriali della Regione, le quali pur essendo economicamente valide, non dispongono di sufficienti garanzie per l'accesso al finanziamento a breve termine, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i « fondi rischi » che le imprese stesse, riunite in consorzio provinciale di garanzia collettiva FIDI, per iniziativa delle associazioni degli industriali e delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, hanno costituito o costituiranno secondo apposite convenzioni con istituti di credito a ciò abilitati.

Art. 2.

La domanda di integrazione del fondo deve essere presentata, a cura del presidente del consorzio, all'Assessorato regionale dell'industria, che provvede alla sua istruttoria. Essa va corredata dei seguenti documenti:

1) copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio debitamente registrato;

2) elenco delle imprese aderenti al consorzio, sottoscritto dal presidente;

3) composizione degli organi sociali;

4) copia autenticata della convenzione stipulata con gli istituti di credito;

5) attestato dell'avvenuta costituzione e deposito dei « fondi rischi », di cui al precedente articolo 1.

Art. 3.

Con l'accettazione della integrazione regionale il consorzio si obbliga:

1) ad includere, quali membri con diritto di voto:

a) nel consiglio direttivo del consorzio della provincia di Trento due rappresentanti dell'Amministrazione regionale di cui uno designato dalle minoranze politiche;

b) nel consiglio direttivo del consorzio della provincia di Bolzano tre rappresentanti dell'Amministrazione regionale, nella scelta dei quali deve essere tenuto conto della consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel Consiglio provinciale;

c) nel consiglio direttivo di ognuno dei consorzi provinciali un rappresentante della rispettiva Amministrazione provinciale;

d) nel comitato esecutivo un rappresentante dell'Amministrazione regionale;

2) a sottoporre all'approvazione della giunta regionale eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

3) a trasmettere al Consiglio regionale, entro il mese di marzo di ogni anno, una relazione sull'andamento della gestione riferita all'esercizio precedente;

4) a devolvere, in caso di scioglimento o cessazione del consorzio, quanto residua dalla liquidazione dei « fondi rischi » ad opere di promozione industriale o di pubblica utilità indicate dalla giunta regionale;

5) a rifiutare la concessione della garanzia alle imprese che non osservano, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i livelli di occupazione, la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e da ogni altra disposizione di legge in materia previdenziale ed assistenziale.

Art. 4.

Per le finalità previste dall'articolo 1 della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 40 milioni, da ripartire in eguale misura tra il Consorzio della provincia di Trento e quello della provincia di Bolzano per la durata di cinque anni a decorrere dall'esercizio 1971.

Art. 5.

All'onere di lire 40 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1971, si provvede mediante prelevamento dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 2090 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 18 gennaio 1972

Il Presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: BIANCO

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1972, n. 6.

Fidejussione regionale per agevolare la realizzazione di opere agricole ammesse a benefici disposti dallo Stato o dalla Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale (*num. straord.*) *della Regione n.* 4 *del* 19 *gennaio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a prestare fidejussione, fino alla concorrenza dell'importo capitale complessivo massimo di lire 1.500 milioni, oltre agli interessi ed agli accessori, a garanzia dei mutui agevolati che le cooperative agricole, i consorzi agricoli, le associazioni di produttori costituite regolarmente in base alla legge 27 luglio 1967, n. 622, e le federazioni allevatori hanno contratto o contraggono per la realizzazione di opere, nonché per l'acquisto delle relative attrezzature, ammesse ai benefici disposti da leggi statali o regionali.

Tale fidejussione ha carattere sussidiario a norma dell'articolo 1944, secondo comma, del codice civile.

Art. 2.

Per gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia di cui all'articolo precedente sarà istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa della Regione.

La presente legge sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 18 gennaio 1972

Il Presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: BIANCO

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1972, n. 7.

Provvidenze per la costruzione di impianti che realizzano nuove linee funiviarie.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale (*num. straord.*) *della Regione n.* 4 *del* 19 *gennaio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di agevolare la costruzione di impianti che realizzano nuove linee funiviarie, con preferenza per le zone a moderato sviluppo turistico, possono essere concessi, sulle spese ritenute ammissibili, contributi decennali nella misura del 4,5 per cento annuo o contributi una tantum fino alla misura massima del 12 per cento per impianti funiviari in servizio pubblico e per le relative linee elettriche compresi gli impianti di trasformazione. Per le linee elettriche e gli impianti di trasformazione dell'energia elettrica la spesa ammissibile è proporzionale alla potenza assorbita dall'impianto funiviario rispetto alla potenza complessiva della linea.

E' ammesso il cumulo delle due forme di intervento qualora si tratti di impianti destinati alla valorizzazione di aree di sviluppo turistico moderato, suscettibili di ulteriore espansione secondo le previsioni dei programmi di sviluppo economico e dei piani urbanistici provinciali vigenti.

Non è ammesso il cumulo delle provvidenze previste dalla presente legge con quelle di altre norme statali o regionali.

Art. 2.

I criteri parametrici per la determinazione della spesa da ammettere a contributo sono fissati con decreto del Presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Le domande devono essere presentate alla giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. Esse devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) atto dell'organo deliberativo competente che autorizza la presentazione della domanda, qualora il richiedente sia un ente pubblico o una società;

b) atto di costituzione e statuto, qualora il richiedente sia una società;

c) relazione sulle finalità della linea e sulle esigenze economiche, sociali e turistiche che con la medesima ci si propone di soddisfare;

d) progetto esecutivo o di massima dell'impianto che realizza la linea. I requisiti del progetto di massima sono gli stessi previsti per i progetti di massima da presentare ai fini dell'ottenimento della concessione ai sensi delle vigenti norme regionali in materia;

e) piano finanziario;

f) progetto di massima della linea elettrica e del relativo impianto di trasformazione, qualora vengano richiesti i contributi anche per tali opere;

g) dichiarazione del richiedente da cui risulti che per le opere non sono stati richiesti contributi o sovvenzioni previsti ad altre leggi.

Le domande mancanti anche di uno solo dei documenti sopraindicati sono respinte, su proposta dell'Ispettorato generale dei trasporti, con provvedimento dell'Assessore al quale è affidata la materia dei trasporti, da notificarsi al richiedente entro il successivo 31 marzo.

Art. 4.

L'Ispettorato generale dei trasporti richiede alle giunte dei comuni interessati il parere sull'opportunità dell'iniziativa ai fini economici, sociali e turistici.

Tali pareri non sono vincolanti e sono acquisiti alla relativa pratica soltanto se pervenuti entro sessanta giorni dalla richiesta.

L'Ispettorato generale dei trasporti esprime il parere sulla idoneità delle soluzioni tecniche proposte.

A conclusione dell'istruttoria è sentito il parere del comitato consultivo per le funivie previsto dalle vigenti norme regionali sulla disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico.

Il comitato consultivo di cui al precedente comma, valutate le risultanze dell'istruttoria e la documentazione presentata, esprime il parere sulle singole iniziative in relazione alle finalità dell'impianto tenuto conto, anche sotto l'aspetto concorrenziale, della situazione degli impianti eventualmente già esistenti nella zona, nonchè sulla ammissibilità a contributo delle singole iniziative e determina l'ammontare della spesa ammissibile per ogni singola iniziativa sulla base dei criteri di cui all'articolo 2.

Art. 5.

La giunta regionale delibera entro il 31 luglio di ogni anno sull'ammissione a contributo delle iniziative, forma la graduatoria di quelle ammesse e assegna i contributi, nell'ordine della graduatoria fino ad esaurimento dei fondi disponibili, fissando per ogni singola iniziativa la misura dell'eventuale contributo *una tantum*.

Nella formazione della graduatoria sono preferite le iniziative promosse da enti pubblici locali o loro consorzi, oppure da imprese private con la partecipazione degli enti e consorzi suddetti, qualora le iniziative stesse non siano da considerare di secondaria importanza rispetto alle altre.

Art. 6.

La liquidazione dei contributi avviene su presentazione, da parte del richiedente, della domanda di liquidazione corredata dai seguenti documenti:

a) per gli impianti che realizzano linee funiviarie:

1) il verbale di collaudo dell'opera previsto dalle leggi regionali in materia di disciplina dei trasporti funiviari;

2) nulla osta rilasciato dall'Ispettorato generale dei trasporti per l'effettuazione del servizio pubblico;

3) dichiarazione dell'Ispettorato generale dei trasporti dalla quale risulti che il costo dell'impianto realizzato, accertato con gli stessi criteri applicati per la determinazione della spesa ammissibile a contributo, non è inferiore alla spesa ammessa a contributo;

b) per le linee elettriche:

dichiarazione rilasciata dall'azienda distributrice di energia elettrica dalla quale risultino:

— le date di inizio e di ultimazione dei lavori di costruzione;

— la lunghezza;

— le caratteristiche tecniche;

— le caratteristiche degli eventuali relativi impianti di trasformazione.

Il contributo decennale viene liquidato in rate semestrali decorrenti dal 30 giugno o dal 31 dicembre successivo alla deliberazione di concessione del contributo.

Qualora il costo dell'impianto, accertato ai fini della liquidazione del contributo, sia inferiore alla spesa ammessa a contributo, l'importo del contributo è ridotto in proporzione.

Art. 7.

Con deliberazione della giunta regionale è disposta la revoca del contributo:

a) quando l'interessato non abbia ottenuto la concessione della linea funiviaria entro un anno dalla data della concessione del contributo;

b) quando i lavori di costruzione dell'impianto non siano stati iniziati entro sei mesi dalla data della concessione della linea funiviaria;

c) quando l'interessato non abbia prodotto la domanda di liquidazione, corredata di tutti i documenti di cui all'articolo precedente, entro tre anni dalla data della concessione del contributo.

Art. 8.

L'esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 5, 6 e 7 della presente legge è delegato alle provincie di Trento e Bolzano.

L'Ispettorato generale dei trasporti trasmette alla giunta provinciale competente le singole domande di contributo complete della documentazione e dei prescritti atti istruttori.

Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, le giunte provinciali devono attenersi alle direttive impartite dalla Giunta regionale.

Copia dei provvedimenti adottati dalle giunte provinciali deve essere inoltrata, entro quindici giorni dall'adozione, alla giunta regionale, la quale, ove ritenga un provvedimento non conforme alle norme della presente legge o alle direttive di cui al precedente comma, trasmette le sue osservazioni, entro quindici giorni dal ricevimento del provvedimento stesso, alla giunta provinciale competente e, per conoscenza, all'organo di controllo di legittimità.

La giunta regionale può sempre sostituirsi alle giunte provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, in casi di persistente inerzia o violazione della presente legge o delle direttive regionali.

Art. 9.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 della presente legge sono autorizzati a carico dell'esercizio finanziario 1972:

a) la spesa di lire 150 milioni per la concessione del contributo *una tantum*;

b) un limite d'impegno di lire 80 milioni per la concessione del contributo decennale del 4,5 per cento annuo.

Le annualità relative al limite d'impegno di cui alla lettera *b*) saranno iscritti negli stati di previsione della spesa nella misura di lire 80 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari del 1972 al 1981.

Sullo stanziamento di lire 150 milioni di cui alla lettera *a*) del presente articolo sono disposte le seguenti assegnazioni:

a favore della provincia di Trento: lire 75 milioni;

a favore della provincia di Bolzano: lire 75 milioni.

Sul limite d'impegno di lire 80 milioni di cui alla lettera *b*) del presente articolo sono disposte le seguenti assegnazioni:

a favore della provincia di Trento: lire 30 milioni;

a favore della provincia di Bolzano: lire 50 milioni.

Art. 10.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 19 ottobre 1970, n. 22, è sostituito dal seguente:

« Al complessivo onere di lire 1.500 milioni derivante dalla presente legge si provvede mediante stanziamenti da iscriversi negli stati di previsione della spesa della Regione come segue:

lire 150 milioni a carico degli esercizi finanziari 1970 e 1971;

lire 150 milioni a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1980 ».

Art. 11.

Alla copertura dell'onere di lire 230 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1972 si provvede:

per lire 150 milioni mediante le disponibilità di bilancio, di pari importo, derivanti, in base al disposto dell'articolo 10 della presente legge, dalla eliminazione dell'annualità prevista a carico dell'esercizio finanziario 1972 dalla legge regionale 19 ottobre 1970, n. 22;

per lire 80 milioni mediante prelevamento dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 2090 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1972.

Art. 12.

Per l'anno 1972 i termini di cui agli articoli 3, primo ed ultimo comma, e 5, primo comma, della presente legge, vengono stabiliti rispettivamente al 31 marzo, 30 aprile e 31 agosto.

La presente legge sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 19 gennaio 1972

Il Presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: BIANCO

(2260)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.